

LIONS CLUB

DI

PALERMO



S T A T U T O

S O C I A L E

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

GENERALE DEL 5 - 12 - 1960

E MODIFICATO IL 18 - 5 - 1964



CODICE D'ONORE

DIMOSTRARE con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione professionale.

RICERCARE il successo, domandare tutte le retribuzioni e conseguire tutti i giusti profitti, senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali e azioni meno che corrette.

RICORDARE che per sviluppare i propri affari non è necessario danneggiare quelli degli altri; professare la lealtà verso i clienti e il pubblico, la sincerità verso se stessi.

OGNI DUBBIO circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri deve essere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse.

CONSIDERARE l'amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire ma per accettare nei benefici lo spirito che li anima.

AVER sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la comunità nelle quali ciascuno vive; prestar loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo, denaro.

ESSERE SOLIDALE con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la simpatia per i sofferenti.

ESSERE CAUTO nella critica, generoso nella lode sempre mirando a costruire e non a distruggere.

LIONS CLUB

DI
PALERMO



S T A T U T O

S O C I A L E

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

GENERALE DEL 5 - 12 - 1960

E MODIFICATO IL 18 - 5 - 1964



Uffici di Segreteria:

VIA MICHELE AMARI 22 - TELEF. 24 83 40

Sede dei Meetings:

GR. HOTEL VILLA IGIEA

STATUTO SOCIALE DEL « LIONS CLUB »
DI PALERMO

I. - Disposizioni generali.

ART. 1. — Sotto il nome di « Lions Club di Palermo » viene costituita una associazione ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del C.C. con sede in Palermo di durata illimitata.

Il Lions Club è affiliato al Lions International di cui accetta gli scopi e i principi generali.

L'emblema ed i colori del Club sono uguali a quelli della Associazione Internazionale dei Lions Clubs.

ART. 2 — Lo scopo è:

— di unire con i legami di amicizia e di solidarietà uomini qualificati e rappresentativi dei diversi ceti professionali, dando loro occasione di servire, in ogni circostanza, l'interesse generale;

— di propagare fra gli stessi lo spirito di reciproco aiuto e di comprensione, la lealtà negli affari, la coscienza professionale ed il rispetto di ognuno;

— di contribuire in ogni campo ed in quanto possibile, al miglioramento delle relazioni fra gli uomini, nella loro vita sociale e professionale, allo sviluppo cittadino ed al benessere del Paese;

— di favorire lo sviluppo delle relazioni internazionali affermando il principio di pace, di buona volontà e d'amicizia fra gli uomini e fra i popoli.

ART. 3. — Il Club non ha, in alcun modo, finalità, carattere, o riferimenti di ordine politico o religioso.

II. - Soci.

ART. 4. — Il Club si compone dei Soci fondatori, ordinari, aggiunti, onorari ed anziani.

ART. 5. — Sono soci fondatori i Lions che hanno costituito il Club. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari.

ART. 6. — Possono essere ammessi come soci ordinari i cittadini italiani e stranieri di sesso maschile maggiorenni e di ottima reputazione, che posseggano, amministrino e dirigano una azienda commerciale, industriale o artigiana ben nota, oppure esercitino con distinzione una professione indipendente od una funzione dirigente in un organismo pubblico o privato, nazionale od internazionale.

Per ogni categoria, intesa come settore di attività professionale, commerciale od industriale nelle sue specializzazioni e nelle fasi e cicli di produzione e scambi, può essere ammesso soltanto un socio ordinario.

ART. 7. — Potranno appartenere al Club, quali soci aggiunti e con parità di diritti e di doveri con la categoria precedente:

a) I soci di altri Clubs che prenderanno residenza a Palermo, fin tanto che divenga libero un posto nella loro categoria;

b) I soci che si allontanino dal domicilio per oltre un anno, desiderando di appartenere ancora al Club;

c) I Soci che non dovessero più esercitare la loro professione, desiderando di appartenere ancora al Club.

ART. 8. — Possono essere nominati Soci onorari le persone che hanno reso servizio al Club, al Paese ed all'umanità.

ART. 9. — Ogni Socio che abbia fatto parte del Club da venti anni, diventa socio anziano, con gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari.

L'attribuzione ad un socio della qualifica di « Anziano » produce la disponibilità del relativo posto nella sua categoria professionale e pertanto potrà essere ammesso, nella medesima, un nuovo Socio ordinario.

ART. 10. — La qualità di Socio ordinario del Club, si può acquistare soltanto a seguito di invito secondo le seguenti norme:

a) ogni nominativo di candidato dovrà essere proposto per iscritto al Presidente da un Socio del Club;

b) la proposta, contenente le referenze ed i dati personali del candidato, sarà esaminata dal comitato dei Soci che assumerà le dovute informazioni;

c) la candidatura sarà quindi sottoposta al Consiglio direttivo che deciderà ad unanimità;

d) assoluto riserbo dovrà essere mantenuto sul candidato e sul presentatore;

e) il Presidente ha la facoltà di non ammettere alla votazione la candidatura, su conforme parere del Comitato, ed ha altresì la facoltà, interpellato il Comitato, di raccomandare al socio presentatore di ritirare la proposta;

f) della ammissione dei Soci sarà fatta dal Presidente comunicazione alla prima riunione conviviale dopo di che la Segreteria ne darà comunicazione all'interessato;

g) prima che il Socio possa essere ufficialmente invitato nel Club e registrato al « Lions International », dovrà essere già stato compilato il verbale di ammissione e dovrà essere pervenuta l'accettazione del socio stesso;

h) il Comitato soci verrà eletto dall'Assemblea generale alla fine di ogni anno sociale.

Esso sarà composto di nove soci che non abbiano carica sociale; nel suo seno saranno eletti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

ART. 11. — Alla categoria di socio aggiunto si può essere iscritto dietro domanda dell'interessato sulla quale provvede il Consiglio Direttivo, a quella di socio onorario per deliberazione dell'assemblea dei Soci adottata con la maggioranza dei nove decimi dei presenti.

Alla categoria di socio anziano si è iscritti per semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12. — Le dimissioni dovranno presentarsi tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; perchè siano accolte occorre che tutti gli obblighi sociali siano stati rispettati.

ART. 13. — Il Socio decade dalla sua qualità, su delibera del Consiglio nel caso in cui:

a) lascia il proprio domicilio per oltre un anno senza chiedere il passaggio nella categoria dei Soci aggiunti;

b) manca, senza valido impedimento, a quattro riunioni bimensili consecutive;

c) omette di presenziare almeno ad un terzo delle riunioni nel corso dello esercizio senza valida giustificazione;

d) rifiuta il pagamento dei contributi sociali nei trenta giorni dalla messa in mora da parte del Tesoriere.

ART. 14. — La radiazione del socio viene decisa dal Consiglio nel caso in cui:

a) il Socio sia dichiarato fallito o sia radiato dagli albi professionali;

b) riporti condanna penale per delitto non colposo;

c) si comporti in modo contrario all'onore ed incompatibile con i principi del Club.

ART. 15. — Per la validità delle decisioni del Consiglio, nei casi di cui agli articoli 13 e 14, sarà necessario che siano presenti tutti i suoi componenti e che la decisione sia presa con la maggioranza dei tre quarti di essi.

Contro tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale, da presentarsi per iscritto al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

L'Assemblea decide a maggioranza di tre quarti dei soci intervenuti, sentito, se del caso, il ricorrente, purchè sia presente almeno la metà dei soci iscritti.

La decisione del Consiglio e dell'Assemblea non devono essere motivate.

ART. 16. — Il Socio dimissionario, decaduto o radiato, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Deve corrispondere i contributi per l'esercizio in corso.

III. - Contributi.

ART. 17. — Ogni Socio deve versare:

a) una tassa d'entrata di L. 30.000 (compresa la quota per il Lions International) entro dieci giorni dalla sua ammissione;

b) un contributo trimestrale fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo per le riunioni periodiche.

IV. - Organi sociali.

ART. 18. — Gli organi del Club sono: l'Assemblea generale, la riunione bimensile, il Presidente, i Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti, il Comitato per l'Ammissione dei Soci ed il Collegio dei probiviri.

ART. 19. — L'Assemblea generale si riunisce in maggio ed in ottobre di ogni anno, nonchè quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno od almeno un quinto dei Soci ne faccia domanda.

Per la sua validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Decide a maggioranza dei presenti salvo i casi di cui agli articoli 11 e 15 ultima parte.

ART. 20. — L'Assemblea generale di maggio è convocata per l'esame del rapporto annuale del Consiglio, del Tesoriere e per la rinnovazione delle cariche sociali.

ART. 21. — Le riunioni avranno luogo due volte al mese tra il primo ottobre e il trenta giugno.

I soci degli altri Lions Clubs vi saranno ammessi.

ART. 22. — Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Club ed è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da altri otto membri, con decadenza e rinnovo annuale della metà di essi, non rieleggibili per un anno, salvo quanto disposto per il Presidente dal seguente art. 23 e per il Segretario dall'art. 24 e per gli altri membri del Direttivo nel caso di elezione a Presidente del Club.

Il Consiglio elegge tra i propri componenti un Segretario, un Tesoriere, un Censore ed un Cerimoniere.

ART. 23. — Il Presidente rappresenta il Club nei rapporti con i terzi, dura in carica un anno e non è rieleggibile nell'anno successivo, presiede le riunioni e l'Assemblea.

Il Presidente vota solo in caso di parità di voti.

ART. 24. — Il Segretario è rieleggibile.

ART. 25. — Il Consiglio può nominare commissioni speciali per determinati incarichi.

ART. 26. — Il collegio dei revisori dei Conti è composto da tre soci eletti ogni triennio.

Esso deve presentare ogni anno, nella seduta di ottobre, un rapporto scritto all'Assemblea.

ART. 27. — Il Collegio dei Proviviri è composto di numero tre membri; ha il compito di derimere le eventuali controversie fra i Soci.

ART. 28. — L'esercizio sociale comincia il primo luglio di ogni anno e termina il trenta giugno dell'anno successivo.

ART. 29. — Ogni Socio può conferire ad un altro Socio la delega perchè lo rappresenti all'Assemblea.

Non sono ammesse più di due deleghe ad uno stesso socio.

V. - Disposizioni finali.

ART. 30. — Le modifiche dello statuto e lo scioglimento del Club dovranno essere decise da quattro quinti dei soci.

Non raggiungendosi il quorum, una seconda Assemblea, che potrà riunirsi lo stesso giorno, potrà decidere a semplice maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'eventuale patrimonio risultante sarà versato ad una o più opere benefiche o di pubblica utilità.

ART. 31. — Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni dello statuto del Lions International e le norme del Codice Civile.

Scopi del Lions Club

CREARE ed incoraggiare lo spirito di generosa comprensione tra i popoli della terra attraverso lo studio dei problemi inerenti alle relazioni internazionali.

SVILUPPARE la teoria e la pratica dei principii di buon governo e di civismo.

ATTIVO interessamento al benessere civico, sociale e morale della comunità.

UNIRE i soci con i legami dell'amicizia e della comprensione reciproca.

PROCURARE un luogo atto alla discussione libera e piena di tutti i problemi di interesse pubblico, ad eccezione solo della politica di parte e della intolleranza.

INCORAGGIARE la pratica di elevate norme morali negli affari e nelle professioni escludendo che i clubs si prefiggano di procurare vantaggi finanziari ai soci.

